

Prot. 966

Cagliari, 26.06.2015

**PEC**

**Alla c.a.  
Responsabile del Procedimento  
Geom. Michelangelo Zanda  
Via Lamarmora n. 73  
08032 Desulo (NU)  
[comune.desulo@anutel.it](mailto:comune.desulo@anutel.it)**

**OGGETTO: Avviso di preinformazione urgente – formazione elenco soggetti economici per affidamento direzione lavori, coordinamento sicurezza – lavori manutenzione viabilità rurale compromessa da eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013 Misura 125 Azione 125.1 Secondo bando comunale – (interventi Carrada, Unasè, Umbrosu e S’Arena) – CUP C77G14000070002 – CIG Z4114C0C8D  
Rif. Nota Vostro prot. n. 2932 del 10/06/2015 (OIC prot. n. 877 del 10/06/2015)**

Gent. mo Geom. M. Zanda,  
nel ringraziarla della risposta ci preme far notare quanto segue.

Nella Vostro avviso pubblico di cui all’oggetto veniva dichiarato che l’importo stimato del servizio, pari a 13.400 euro, era stato calcolato sulla base del D.M. 143/2013, avendolo ricondotto alla categoria E.22. Pertanto, con nota prot. 863 del 08/06/2015, l’Ordine scrivente chiedeva semplicemente che tale calcolo venisse reso pubblico in virtù del principio di trasparenza più volte richiamato dalla normativa di settore e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Codesto Spett. Le Ente nella nota di risposta a sua firma, afferma che la quantificazione dell’importo è scaturito dal bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti *“di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (...) in base al quale le spese tecniche (...) saranno ammesse fino al 10% del costo totale dei lavori posti a base d’asta”* contravvenendo in tal modo a quanto dichiarato nell’avviso stesso.

Si fa presente tra l’altro che la prestazione richiesta NON può in alcun modo essere svolta indifferentemente da Ingegneri, Architetti, Agronomi, Dottori Forestali e Geometri in quanto ognuna di queste categorie professionali ha un ambito ben delimitato di azione. Nella fattispecie la direzione dei lavori suddetti, trattandosi di viabilità e rientrando nella cat. E.22 ossia *“interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 oppure di particolare importanza (G= 1,55)”* poteva essere svolta da un soggetto che, comunque configurato, avesse in sé le competenze dell’ingegnere (trattandosi di viabilità) e dell’architetto (trattandosi di bene vincolato).

E ancora si fa notare che il nuovo D.M. 143/2013 racchiude in sé tutte le prestazioni dei servizi tecnici essendo stato stilato di concerto con il Consiglio nazionale degli agronomi, il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, il Consiglio

nazionale dei geologi, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

Pertanto è quanto mai impropria l'affermazione di cui alla Vostra nota, in base alla quale, citando testualmente, non esiste un *"tariffario uniforme per le varie professionalità"*.

Ancora una volta pertanto lo scrivente Ordine chiede che nelle prossime procedure per affidamento di incarico Codesta Spett. Le Amministrazione renda nota la modalità di calcolo in base alla quale sarà definito l'ammontare a base di gara, facendo riferimento al D.M. 143/2013 la cui obbligatorietà nell'utilizzo è stata sottolineata nella Determinazione n. 4/2015 dell'ANAC.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si porgono,

Distinti saluti.

Il delegato del Presidente  
Denise Puddu

